



SCHEMA DM TEE 2021

Principali osservazioni

29 aprile 2021

PRINCIPALI NOVITA'

Con grande ritardo rispetto agli impegni assunti dal Ministero dello sviluppo economico nei mesi scorsi, lo schema di decreto sui TEE è stato trasmesso dal MITE agli organi competenti per le opportune valutazioni. Si ritiene indispensabile l'adozione, in tempi brevi, del provvedimento sui TEE, che tenga conto delle criticità evidenziate nel presente documento.

Molte sono le modifiche proposte rispetto al meccanismo attualmente in vigore. Queste le principali:

- Innanzitutto, la riduzione degli obblighi per il 2020 al fine di renderli raggiungibili sulla base dei TEE disponibili. In particolare, lo schema di DM fissa un valore di 1,27 milioni di Tee per l'elettrico e 1,57 mln per il gas (3,17 mln e 3,92 mln erano rispettivamente previsti dal testo del 2017). Nel 2021 si ha un'ulteriore forte riduzione (0,45 mln per l'elettrico e 0,55 mln per il gas), con un aumento progressivo nei successivi anni: 0,72/0,89 mln nel 2022, 0,97/1,2 mln nel 2023 e 0,98/1,22 mln nel 2024. Complessivamente, nel quadriennio 2017-2020 si ha una riduzione (-74%) dell'obiettivo cumulato di efficienza da conseguire con il meccanismo dei Certificati bianchi: rispetto a quello fissato originariamente per il periodo 2017-20, scende complessivamente da 10,38 a 3,12 mln di Tep per l'elettricità (-71,2%) e da 13,38 a 3,86 mln Tep per il gas (-75,6%), per complessivi 6,98 MTep contro i 24,2 del 2017-20.

- Vengono modificati i requisiti di accesso ai titoli "virtuali", strumenti non legati a effettivi progetti di efficienza sottostanti, introdotti nel 2018 come misura d'emergenza per fronteggiare le tensioni del mercato e di maggiore flessibilità per i soggetti obbligati nel conseguimento degli obiettivi agli stessi assegnati. Per richiederli, al distributore basterà avere in portafoglio titoli "veri" per il 20% dell'obbligo minimo, anziché il 30% come oggi.

- Viene introdotto un sistema di aste pay as bid per il rilascio di Tee a valore costante per tutto il periodo di incentivazione che concorrerà al raggiungimento dei target al 2024. Il valore posto a base d'asta terrà conto del contributo tariffario vigente al momento del bando e delle specificità della tecnologia/progetto.

- Viene rivisto il meccanismo del contributo tariffario che prevederà oltre ad un prezzo massimo, anche un prezzo minimo. Cap e floor saranno definiti dall'ARERA, favorendo il

finanziamento di nuovi progetti e mantenendo il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema.

- Il GSE dovrà realizzare schede di progetto a consuntivo con l'indicazione delle condizioni di ammissibilità, l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE e da conservare in caso di controlli, ove possibile, il valore del consumo di riferimento per i nuovi progetti, per le sostituzioni, le procedure per la definizione del consumo antecedente e l'algoritmo di calcolo dei risparmi.

- Il GSE predisporrà le schede a consuntivo in collaborazione con ENEA e Rse per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze di teleriscaldamento-raffrescamento efficienti.

- Sotto il profilo delle procedure e delle verifiche GSE, la mancata conservazione dei requisiti "originali" per l'accesso agli incentivi non è più automaticamente causa sufficiente per la loro revoca e restituzione. Ugualmente non vi sarà revoca automatica in caso di cambiamenti intervenuti sul coefficiente di durabilità, ma solo nel caso questi non siano stati comunicati.

- Vengono accorciati e/o meglio definiti i tempi di risposta cui il GSE è tenuto ad attenersi e viene stabilito che in fase di verifica il Gestore può chiedere integrazioni documentali una sola volta.

- Il testo ridefinisce il concetto di addizionalità, prevedendo che non siano ammessi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti.

- La cumulabilità viene estesa, sempre con una decurtazione del 50%, anche ai crediti d'imposta.

PRIMI RILIEVI CRITICITA' E OSSERVAZIONI PUNTUALI

In linea generale, l'arrivo dello schema di decreto predisposto dal Ministero della transizione ecologica, indirizzato a rendere più efficace il meccanismo dei certificati bianchi attraverso disposizioni che modificano ed aggiornano il DM 11 gennaio 2017 nella versione modificata dal DM 10 maggio 2018, tenta di colmare una lunghissima aspettativa degli operatori di settore nei confronti di un sistema che negli ultimi anni ha mostrato difficoltà applicative e di funzionamento. Tali difficoltà sono connesse principalmente alla ridotta generazione di titoli con conseguenti criticità nelle dinamiche di mercato che hanno mostrato uno squilibrio fra domanda e offerta di TEE. In particolare, come noto, il mercato è entrato in sofferenza per carenza di offerta di TEE necessari per l'approvvigionamento da parte dei soggetti obbligati ai fini del soddisfacimento degli obblighi ad essi associati con conseguenti perdite.

Lo schema di decreto prevede alcune modifiche alla regolamentazione in vigore e innova anche introducendo un sistema di acquisizione dei TEE tramite procedure competitive come le aste che dovrebbe affiancarsi alle attuali metodologie e criteri per il riconoscimento dei risparmi energetici.

Tuttavia, nonostante le modifiche previste, il decreto sembra configurarsi come un correttivo di corto respiro e senza una visione prospettica. Molti dei suggerimenti avanzati da Confindustria nel documento di Proposta di riforma del meccanismo TEE del luglio 2020, trasmesso alle Istituzioni competenti, non sono stati recepiti e nel decreto non sono trattati aspetti che hanno significativamente ostacolato il mercato in questi ultimi anni.

Per questo, il decreto ha suscitato diverse perplessità connesse soprattutto all'ipotesi di rimodulazione degli obiettivi quantitativi nazionali per il 2020 e i conseguenti obblighi per i distributori di elettricità e gas per il quadriennio 2021 – 2024 senza indicare compiutamente altre modalità o meccanismi per conseguire gli ulteriori obiettivi di risparmio energetico che dovrebbero essere previsti. I nuovi valori indicati non sono allineati con la traiettoria prevista dall' EU Green Deal che prevede un innalzamento della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dal 40% al 55%. Tali rimodulazioni degli obblighi, dunque, seppur destinate ad alleviare presumibilmente le criticità per i soggetti obbligati, hanno come effetto negativo un rallentamento delle iniziative di efficienza energetica con il rischio di fallire gli obiettivi nazionali ed europei, in assenza di altri meccanismi che continuino a stimolare gli

investimenti in efficienza energetica, considerando anche che lo strumento dei TEE è in grado di contabilizzare effettivamente i risparmi conseguiti in quanto misurati e consente di raggiungere obiettivi di efficienza per il sistema a costi inferiori rispetto ad altri strumenti che non garantiscono la suddetta contabilizzazione.

Si osserva come il ridimensionamento degli obiettivi 2021-24 sembri evidenziare una scelta politica di ridefinizione al ribasso dello strumento dei TEE se non di graduale depotenziamento del meccanismo stesso, in assenza della contestuale definizione di ulteriori meccanismi di promozione e riconoscimento degli investimenti in efficienza energetica. Sarà quindi prioritario intervenire in maniera efficace per riequilibrare il mercato dei TEE in termini di offerta e domanda di certificati bianchi al fine di restituire un segnale di prezzo che sia adeguato sia per gli operatori che intraprendono investimenti per migliorare le prestazioni energetiche di tutti i settori dell'economia, sia per i soggetti obbligati che non dovrebbero essere sottoposti a oneri impropri legati a criticità del meccanismo.

Pertanto, sarà opportuno accelerare l'iter di approvazione del nuovo decreto indirizzato a mitigare le criticità che il meccanismo dei certificati bianchi ha evidenziato, eliminando le criticità evidenziate, e fare in modo che entri in vigore entro la fine dell'anno d'obbligo 2020 per non incorrere nel rischio di lasciare il meccanismo senza un'opportuna regolamentazione nel 2021, con conseguente ritiro ad un prezzo amministrato di tutti i TEE generati dai progetti in corso per ciascun anno di durata residua all'incentivo.

Il decreto dovrà innanzitutto ripristinare più velocemente possibile le normali dinamiche di mercato attraverso regole certe e stabili, garantire un potenziamento del meccanismo, promuovere lo sviluppo dell'offerta, assicurare una congrua remunerazione degli investimenti a favore di tutti i soggetti coinvolti e annullare le perdite economiche attualmente in capo ai soggetti obbligati dovute alla mancanza di sufficiente liquidità del mercato stesso.

Si ritiene che, nel quadro attuale di impostazione di una strategia nazionale di decarbonizzazione, che si deve misurare con forti incertezze tecnologiche e necessità di investimenti estremamente rilevanti, sia opportuno rafforzare in primo luogo le misure per la riduzione dei consumi energetici e, quindi, gli strumenti di incentivazione dell'efficienza. Lo strumento dei TEE assicura infatti una misura rigorosa dei risparmi e presenta un

rapporto tra costo e riduzione CO2 particolarmente vantaggioso confermando, dunque, la sua indispensabilità nel panorama di strumenti che devono essere forniti alle imprese e ai cittadini, quale appunto elemento certo e rodato che, dopo 14 anni dalla sua implementazione e oltre 28 mln di tep contabilizzati e risparmiati, necessita una revisione tale da aumentarne la portata e fornire nuova spinta agli investimenti.

Le difficoltà registrate dalle imprese negli ultimi anni, principalmente collegate ad un crescente fattore di incertezza derivante dai contenziosi aperti con il GSE, hanno comunque permesso di rendicontare nel 2020, anno della pandemia, oltre 1.7 mln di TEE.

Nonostante questo, come detto, il testo del DM di revisione dello schema, che avrebbe dovuto aumentare e facilitare la partecipazione delle imprese al meccanismo dei TEE rimuovendo le attuali incertezze, fissa obiettivi non compatibili con lo stesso PNIEC che è già in fase di revisione per recepire gli ulteriori obiettivi UE, e dunque oltremodo insufficienti a raggiungere gli obiettivi del -55% di emissioni di gas a effetto serra e +64% di efficienza.

Con i livelli di obbligo previsti, lo schema diventa marginale rispetto ad altri meccanismi di incentivazione e rispetto agli orientamenti politici che indirizzano verso un rafforzamento delle misure di efficienza energetica, relegando l'industria, attore principale per il raggiungimento degli obiettivi di policy in secondo piano, in totale contrasto con le stesse finalità del Decreto. Basti pensare che per il 2024 si prevedono obiettivi inferiori di oltre il 20% rispetto al 2020, anno di crisi per il meccanismo (e per l'economia in generale).

I volumi presenti nell'attuale bozza comportano un ridimensionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica tale da far assumere allo stesso un ruolo secondario nel comparto energetico senza necessariamente comportare vantaggi in termini di prezzo, né riequilibrare il mercato. Tutto ciò in assenza di strumenti alternativi altrettanto validi e disponibili a breve. Inoltre, il decreto non prevede nulla per il periodo transitorio di passaggio dall'attuale assetto a quello futuro, tempo necessario per l'adeguamento delle guide operative e del portale del GSE alle nuove disposizioni. In assenza di chiare e tempestive indicazioni di gestione del transitorio si rischia di spiazzare progetti in corsi di realizzazione.

Più nello specifico:

- Si riducono drasticamente i futuri investimenti del settore industriale in efficienza energetica, minando la competitività delle industrie. Inoltre, ne deriva una seria minaccia per la filiera nazionale di produttori di componenti e impianti nel settore dell'efficientamento energetico, eccellenza a livello UE nella manifattura e nell'export verso paesi europei ed internazionali. Non si riscontrano infatti nel DM i tanto auspicati e attesi elementi finalizzati al "potenziamento" di tale strumento, rilevando anzi una totale controtendenza sia con l'ambizioso Green Deal Europeo avente orizzonte il 2030, sia con il più specifico principio "energy efficiency first".
- La bozza manca del tutto di riferimenti ai titoli generati dalla CAR, che da sola contribuirebbe a soddisfare i ridotti obblighi per i titoli di tipo II. Nel solo 2018 (ultimo dato disponibile dal MiSE) la cogenerazione ha consentito il risparmio di 1,5 Mtep. Si fa presente che le 11.000 diagnosi energetiche effettuate ai sensi dell'art.8, c.3 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. depositate presso ENEA costituiscono una risorsa potenziale di oltre 2 Mtep/annui. Nella bozza di DM mancano riferimenti precisi circa le tempistiche e le modalità per l'implementazione di tali progetti, preziosi per il rilancio di competitività del sistema industriale e per la creazione di offerta.
- Non si comprende la motivazione per cui, oltre alla riduzione degli obiettivi si aggiunga il mantenimento dei titoli virtuali come strumento a cui i soggetti obbligati possono ricorrere per soddisfare l'obiettivo, ancor prima di averne verificato la necessità in relazione al previsto riequilibrio tra domanda e offerta che dovrebbe derivare dal ridimensionamento degli obiettivi assegnati ai soggetti obbligati. I titoli virtuali erano stati introdotti in una fase in cui gli obiettivi sembravano troppo alti da raggiungere e quindi si è reso necessario ricorrere a tale strumento. Oggi la riduzione degli obiettivi non rende più necessario il ricorso a tale misura, anche considerando che i soggetti obbligati, se messi nella condizione di acquisire titoli fisici, preferiscono sicuramente non far ricorso ai titoli virtuali che, ove poi non riscattabili, si tramutano in una successiva perdita secca.
- Il Decreto propone di avviare un meccanismo d'asta per l'acquisizione dei TEE. Tale novità andrebbe ad affiancare l'attuale procedura per la presentazione dei progetti di risparmio energetico, sia standardizzati che a consuntivo. Per una più approfondita

valutazione della proposta e della sua validità andrebbero meglio definiti i criteri di accesso alle aste, sia in termini di soggetti partecipanti (il decreto propone i soggetti che intraprendono l'investimento), sia in relazione alla tipologia di interventi eleggibili per la partecipazione, nonché gli ambiti di intervento e/o settori economici. Allo stato attuale, infatti, l'introduzione delle aste sembra costituire un ulteriore elemento di svilimento dello strumento dei TEE. Infatti, tale nuovo meccanismo di valorizzazione del TEP risparmiato si affiancherebbe a quello determinato dalla negoziazione dei titoli. Il risparmio energetico conseguito con le aggiudicazioni delle aste andrebbe a ridurre gli obblighi fissati e in caso non siano introdotti sufficienti elementi di coordinamento tra i due istituti si rischia di introdurre un ulteriore elemento distorsivo. Lo strumento delle aste dovrebbe rafforzare il mercato dei TEE e non porsi in concorrenza con esso. Infatti, nella bozza di DM, sia nell'articolo 4 che nell'articolo 7, è specificato che i risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi ma non è previsto, quantomeno in modo esplicito, che debbano concorrere anche alla copertura degli obblighi e quindi tradursi in nuova liquidità da immettere sul mercato. Sarebbe preferibile che questo aspetto fosse chiaramente specificato ad esempio in coda al comma 1 dell'art. 6-bis al DM 11/1/2017 proposto dall'art. 7 della bozza di DM come di seguito rappresentato:

“Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021. I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto attraverso la loro traduzione in Certificati Bianchi da immettere mercato.”

Questa modifica lascerebbe la strada aperta all'implementazione di uno schema che preveda che l'efficienza energetica generata dalle aste sia reimmessa all'interno della borsa, contribuendo così al ripristino della sua liquidità. In questo modo i due sistemi (aste e borsa), opererebbero in modo sinergico, e non antagonistico, permettendo effettivamente di cogliere anche alcuni oggettivi vantaggi delle aste, come quello

della stabilizzazione di prezzi. Si evidenzia peraltro che esistono nel contesto internazionale altri meccanismi che vedono operare in modo sinergico le aste con una borsa regolamentata. Se viceversa venisse introdotto un sistema separato e alternativo, la cui efficienza energetica aggiuntiva non contribuisse ad implementare i volumi di scambio in borsa, ma addirittura concorresse alla sua sottrazione, allora si correrebbe veramente il rischio di dare al meccanismo dei TEE il colpo di grazia creando, nel migliore dei casi, due sistemi con volumi generati di EE bassi, e nel peggiore al fallimento di entrambi. Inoltre, un sistema ad aste ben congeniato, potrebbe essere un ottimo strumento anche per aiutare ad allargare la base delle tecnologie ammissibili, estendendo il perimetro di inclusione a nuovi comparti ancora inesplorati che in molti casi sono ostacolati da costi molto alti sia di Capex che di Opex, e proprio grazie alla possibilità di strutturare un'asta dedicata, in grado di introdurre un adeguato fattore moltiplicativo alla remunerazione di borsa del Titolo di Efficienza Energetica, potrebbero trovare applicazione grazie all'introduzione nel sistema di quel grado di flessibilità che attualmente manca.

- Sul fronte della presentazione dei progetti è stato più volte sottolineato quali leve prioritarie, da azionare in modo coordinato, quelle della semplificazione, della standardizzazione e dell'ampliamento della platea di interventi ammessi. Una possibile estensione degli interventi di efficienza rientranti nella sfera dei certificati bianchi andrebbe accompagnata – per essere efficace - da una semplificazione normativa nella presentazione dei progetti (ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione dei CB) e da una revisione degli attuali assetti di governance, con l'obiettivo di garantire un quadro di regole certe e strutturalmente stabili in grado di stimolare l'interesse degli operatori a realizzare interventi di efficienza energetica. Inoltre, sarebbe auspicabile che le norme di carattere tecnico-operativo che impongono ad es. oneri a carico degli operatori che intendono presentare progetti (oneri documentali) continuino a essere contenute in provvedimenti/strumenti più flessibili. Il decreto, invece, introduce elementi che vanno in direzione diversa. Ad esempio, si prevede che il GSE possa richiedere una sola volta informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse nell'ambito della valutazione delle proposte di PC, PS o delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC e RS. Questo

elemento suscita non poche preoccupazioni in quanto la riduzione dei gradi di giudizio del GSE può configurarsi come problematica poiché in assenza di ulteriori passaggi c'è il rischio che gli operatori non abbiano la possibilità di integrare la propria richiesta adeguatamente.

- Molte delle rigidità introdotte con il decreto del 2017, che sono alla base della notevole riduzione dei progetti presentati e dei TEE attesi per i prossimi anni, sono ancora presenti nella nuova bozza, prima tra tutte l'obbligo di costruire i consumi ante intervento sulla base di misure almeno giornaliere per un periodo di almeno 12 mesi, derogabile solo in casi particolari. Questa prescrizione si inserisce in un meccanismo già estremamente rigoroso, se confrontato con altri sistemi incentivanti (Detrazioni Fiscali, Conto Termico, Industria 4.0), in quanto uno dei pochissimi basati sulla necessità di misure pre e post intervento. Sarebbe dunque utile, per rilanciare il sistema e rendere realmente possibile la nascita di nuovi progetti, ripristinare il concetto che ha caratterizzato il meccanismo per tutto il periodo dal 2004 al 2017, e cioè quello di presentare, a cura del proponente, una proposta di programma di misura completa degli algoritmi utilizzati, dei periodi di misura e del dettaglio delle misure strumentali; il quale deve essere analizzato dall'ente valutatore in funzione di parametri specifici del progetto quali, in primo luogo, la stima dei risparmi attesi. Tutto questo in coerenza, tra l'altro, con le indicazioni previste dalle prescrizioni normative relative alle diagnosi energetiche presenti nella normativa tecnica e nei protocolli internazionali di riferimento, nei quali viene lasciato sempre all'EGE o all'Auditor energetico il compito di proporre programmi di misura specifici per ogni contesto applicativo. Si rende necessaria, inoltre, l'emanazione in tempi brevi di Linee guida aggiornate, nell'ottica di una effettiva maggiore semplificazione, in mancanza della quale si rischia un ulteriore ridimensionamento dello strumento. Da questo punto di vista, si ritiene opportuno che al tavolo di definizione di tali linee guida partecipi anche il MiTE; nell'ottica della semplificazione si ritiene altresì opportuno che l'elenco di documenti debba essere stabilito per tutti i PC e non solo per quelli ricompresi nelle Guide Operative e con algoritmi preventivamente definibili; oltre al valore del Consumo di riferimento e all'Algoritmo di calcolo si suggerisce di rendere esplicite anche le Variabili operative che li influenzano.

- Viene introdotta la fattispecie progettuale che viene definita come “Progetto di efficientamento integrato”. Tale progetto prevederebbe un insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferito all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o edificio. Tuttavia, allo stato attuale, non è chiaro cosa si voglia intendere con “efficientamento integrato” e quale sia la differenza rispetto ad una sostituzione. La definizione cita “L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi”. Se l'idea è quella di far rientrare nell'“efficientamento integrato” quel progetto contenente più interventi i cui risparmi non sono singolarmente esplicitabili è necessario e opportuno citarlo espressamente. – art 2
- Sarebbe opportuno prevedere una tempistica per la predisposizione da parte del GSE del servizio di assistenza. Tale servizio dovrebbe prevedere anche la possibilità di interlocuzione diretta con tecnici del GSE e non essere limitata solo a FAQ o documentazione. La banca dati cui si fa riferimento nel DM dovrebbe essere estesa a tutti i progetti approvati e non solo quelli approvati ai sensi del DM in esame.
- Per quanto concerne l'elenco dei progetti ammessi al meccanismo, il DM - come in precedenza - prevede che la relativa tabella può essere aggiornata. La novità è che il MiTE ha 60 giorni dalla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE per farlo, mentre finora non vi erano limiti di tempo e lo faceva mediamente una volta all'anno. Non è tuttavia chiaro con quale frequenza il GSE trasmetterà al MiTE le risultanze dell'istruttoria preliminare. Chiarire tale aspetto nella versione definitiva del DM per poter fornire agli operatori una tempistica certa dell'iter complessivo di valutazione – art. 6.
- Prevedere la cumulabilità del meccanismo con il credito d'imposta già a partire dal 1° gennaio 2020, anno di trasformazione dell'iper e super ammortamento in credito d'imposta. Inoltre, si ritiene necessario il superamento della non cumulabilità dei TEE anche con gli altri benefici di carattere fiscale soprattutto con i progetti di sviluppo (art. 43 D.L.112 del 25/6/2008) per i quali l'ente competente è sempre il MiTE, oltre che con tutti gli strumenti di supporto e di sviluppo che saranno previsti in ambito Recovery Plan - art. 11.

- Per maggiore chiarezza e uniformità di interpretazione sarebbe bene chiarire che tutto il comma 4 dell'art. 12 del novellato DM 11 gennaio 2017 smi, si riferisce solo ai progetti che hanno beneficiato del Coefficiente di durabilità. Opportuno specificare meglio cosa si intenda per modifiche (per esempio aggettivare con "significative"). L'eventuale recupero dei Titoli riconosciuti a fronte di mancata comunicazione delle modifiche intervenute deve essere attuato a partire dalla data di realizzazione della modifica stessa - art. 12 comma 4.
- Sarebbe opportuno definire a priori la lista dei documenti minimi indispensabili comuni a tutti i progetti eventualmente integrabile con ulteriori documenti connessi alle specificità del progetto che il GSE dovrebbe indicare tassativamente al momento dell'approvazione dello stesso. Ciò renderebbe più semplice e strutturata la necessaria organizzazione da parte dei soggetti titolari e proponenti tanto più in considerazione dell'eliminazione del preavviso minimo di due settimane per l'avvio del procedimento di controllo prevista - art. 12 comma 17.
- Si rende necessario chiarire la modalità di copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati, e prevedere un meccanismo di riconoscimento delle eventuali perdite sostenute dai soggetti obbligati in caso di scarsa liquidità – artt 12 e13.
- Non si comprendono le ragioni in virtù delle quali il GSE - in caso di accertamento di violazioni e/o inadempimenti da parte dell'operatore - procede al recupero dei TEE emessi, con valorizzazione al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento. Tale modalità comporterebbe la possibilità da parte del GSE di ritirare TEE a prezzi più alti rispetto al prezzo di vendita. Al contrario sarebbe più equo procedere al recupero delle somme effettivamente erogate al valore dei TEE al momento della loro emissione - art. 14.
- Prevedere l'obbligo di notifica al GSE solo degli interventi che incidono sulla quantità dei certificati bianchi emessi nel periodo utile - art.14.
- Prevedere l'avvio del programma di misura entro 60 mesi, anziché 36 mesi, dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Gli interventi complessi, infatti, necessitano spesso di tempistiche di realizzazione ben superiori a 36 mesi previsti. Superare il problema di perdita del diritto a presentare il progetto se scadono i 24

mesi dalla presentazione della Richiesta di Validazione Preventiva (RVP): bisognerebbe allungare il termine (36 mesi) e prevedere che dopo il PC possa comunque essere presentato - Allegati 1 e 2.

- Consentire anche ai raggruppamenti temporanei d'impresa di poter rientrare tra i soggetti giuridici ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi, sia nella modalità soggetti titolari o soggetti proponenti, ferma restando la responsabilità in solido dei partecipanti. I raggruppamenti temporanei d'impresa sono una fattispecie giuridica abilitata alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e alla partecipazione alle gare, anche con la Pubblica Amministrazione, per svolgere tali servizi (ie. settore illuminazione pubblica).
- L'ampliamento del *panel* degli interventi ammissibili, pur presente negli allegati, non sembra modificare sostanzialmente la capacità di generare TEE (ad esempio i progetti integrati e l'inserimento di nuove tipologie di intervento sembrano abbastanza limitati e in linea con le tipologie in essere). Inoltre, l'introduzione di schede tipo o progetti tipo a consuntivo è rinviata ad una successiva elaborazione di GSE/ENEA. Si ritiene utile inserire tra i progetti ammissibili anche quelli finanziati con leasing o noleggio operativo con variazione della definizione del soggetto titolare - art. 2.1.
- Relativamente all'allegato 1 e, in particolare, all'articolo 1.3, lettera b) si auspica che siano meglio specificati i criteri relativi alla scelta dei consumi di baseline in quanto non risulta chiaro, allo stato attuale, se nell'ipotesi di individuazione del suddetto consumo e nell'ipotesi di "sostituzione" (baseline ex ante o baseline di riferimento) si possa scegliere il consumo di riferimento anche in assenza di misure o se le misure debbano essere comunque disponibili seppur non rappresentative.
- Positiva la possibilità di presentare "comunicazioni preliminari" o "Richieste di valutazione preliminare". Si ritiene però necessario esplicitare che a partire dalla data di presentazione delle stesse è possibile dare avvio al progetto senza attendere le conclusioni della valutazione del GSE. Inoltre, il termine per la presentazione del PC dovrebbe essere di 24 mesi dalla "data di esito positivo della valutazione del GSE": fare riferimento alla "data di trasmissione della RVP" rischia di ridurre troppo i tempi disponibili già molto stretti in caso di progetti complessi e di grandi dimensioni. Le

modalità operative di presentazione e gestione da definire da parte del GSE dovrebbero essere oggetto di preventivo confronto/consultazione con i principali operatori nell'ambito dei progetti industriali complessi. La previsione di esclusione dei progetti in caso di mancata presentazione del PC entro 24 mesi dalla RVP non sembra corretta. Più corretto sarebbe prevedere la decadenza della validità della RVP con la possibilità di presentare successivamente un PC senza poter ricorrere a valutazioni preliminari; tale possibilità naturalmente sarebbe esclusa in caso di avvio del progetto nei 24 mesi successivi alla presentazione della RVC.

- Con riferimento al punto 3.1 si potrebbe inserire la possibilità, nel caso di istruttorie molto lunghe, di recuperare in sede di Rendicontazione (RC) gli eventuali periodi intercorsi tra la data di attivazione dell'impianto e la data di accoglimento del progetto.